

Foglio informativo n. 1 in vigore dal 14/06/2022

FOGLIO INFORMATIVO

PER OPERAZIONI DI FACTORING *Pro Solvendo* -Supply Chain Factoring (SCF)

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. TUB

Informazioni sull'intermediario

IC Financial Services SA, sede secondaria in Torino, Via Puglia 35, Numero di telefono: (+39) 011 0078078 e Numero di Fax: (+39) 011 0076786, indirizzo e-mail ic.financial.services@pec.ivecogroup.com, sito internet: www.cnhindustrialcapital.com - con sede legale in I rue Arnold Schoenberg 78280 Guyancourt -Francia- Capitale Sociale di Euro 105.860.635,25 i.v., C. F. 94130500369, P. IVA 03117240360, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, iscritta all'Albo delle Banche - Codice ABI 03349.

CHE COS'E' IL FACTORING "SCF"

Il factoring è un prodotto attraverso il quale il Cedente, ovvero un fornitore di materie prima, attrezzature, sotto imballaggi, pezzi di ricambi e/o servizi (i "Beni"), a società del Gruppo CNH, trasferisce alla Banca, in virtù di un accordo quadro stipulato con la stessa, a titolo oneroso mediante Cessione, la titolarità dei Crediti vantati nei confronti dei propri Debitori, incassando il relativo Corrispettivo.

Il Cedente può ottenere dalla Banca:

- l'anticipazione in tutto o in parte del Corrispettivo dei Crediti.
- l'assunzione del rischio della solvenza del Debitore, ossia il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore.

I Crediti ceduti sono di natura commerciale, derivando dalla vendita da parte del Cedente di Beni, a società del Gruppo CNH.

La Cessione può essere notificata al Debitore (Cessione con notifica al Debitore) oppure il Cedente può richiedere alla Banca di non comunicare la Cessione al Debitore (Cessione senza notifica al Debitore). Resta comunque ferma la facoltà del Cessionario di notificare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio la Cessione al Debitore nelle forme ritenute più idonee. In caso di Cessione non notificata, il Cedente è libero di incassare i Crediti ceduti al Cessionario secondo le modalità pattuite con il Debitore. In alternativa la Banca e il Cedente possono concordare che l'incasso avvenga a mezzo addebito SEPA o nelle altre modalità concordate.

Che cos'è il factoring Pro Solvendo

Nel factoring Pro Solvendo la Banca non assume il rischio della solvenza del Debitore; il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.

Rischi a carico del Cedente:

il Cedente garantisce l'esistenza, la certezza, l'esigibilità dei Crediti ceduti e la solvenza del Debitore ed assume le obbligazioni previste nel contratto di factoring. Il mancato pagamento del Debitore, l'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto e la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente legittimano la Banca a richiedere l'immediata restituzione delle eventuali somme corrisposte a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo a fronte dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre a spese ed interessi.

Termini e modalità di pagamento del Corrispettivo nel Factoring Pro Solvendo

Il Corrispettivo viene versato al Cedente:

Nella Cessione Pro Solvendo, il Corrispettivo viene pagato entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui viene trasferita la titolarità dei Crediti ceduti.

Il Cedente dovrà corrispondere interessi che potranno essere così calcolati:

- In via posticipata rispetto al pagamento anticipato del Corrispettivo.

I predetti interessi vengono liquidati due giorni dopo la Data di Scadenza.

Crediti Pro Solvendo

Per i Crediti Pro Solvendo, il Corrispettivo di Cessione stabilito è pari al 100 % (cento per cento) del valore nominale del Credito ceduto e sarà pagato dal Cessionario al Cedente nei termini stabiliti dal contratto. Su richiesta del Cedente, la Banca potrà anticipare in tutto o in parte i Corrispettivi dovuti per i predetti Crediti ceduti anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso, sulle somme pagate decorreranno interessi nella misura e nei termini determinati nel Documento di Sintesi, sino al momento in cui il Corrispettivo dei Crediti ceduti diviene effettivamente esigibile da parte del Cedente.

Garanzie

La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Principali Condizioni Economiche

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria 'Factoring', può essere consultato sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Condizioni applicabili

Interessi di mora

In tutti i casi in cui la Banca abbia titolo a richiedere interessi moratori al Cedente a causa dell'inadempimento ad una obbligazione di pagamento, tali interessi saranno calcolati dal momento in cui si è verificato l'inadempimento e sino al totale pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Tasso di mora

Indice di riferimento tasso BCE aumentato di 7 punti percentuale

TASSO VARIABILE

La Banca e il Cedente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a un indice di riferimento quotato sul mercato (Euribor 3 mesi/Libor). Il tasso di interesse variabile è calcolato come somma algebrica del valore dell'indice di riferimento pro tempore vigente e dello

spread. Qualora la somma algebrica tra il valore dell'indice di riferimento e dello spread determini un risultato con segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il Cedente tenuto a restituire le somme utilizzate.

Tasso di interesse nominale annuo (TAN) Indice di riferimento + spread 3%

Periodicità liquidazione interessi corrisposti in via posticipata TRIMESTRALE

Commissione flat di factoring 0,6%

Salvo diversa pattuizione, la commissione è percepita sull'importo nominale del credito ceduto, senza considerare (al lordo di) eventuali documenti a credito presentati contestualmente o successivamente alla cessione.

Rischio di cambio

Nell'ambito del contratto Pro Solvendo espresso in divisa diversa dall'euro, il Cedente può essere soggetto al rischio di cambio, che consiste nel rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

NOTA

- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto dei limiti previsti per la specifica categoria di operazione e per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni ed i tassi sopra indicati potranno quindi risultare ed essere applicati in misura inferiore rispetto a quella stabilita nel contratto, senza che ciò comporti una novazione del rapporto contrattuale e/o una modifica delle condizioni economiche pattuite.
- Sono posti a carico del Cedente anche i seguenti costi:
rimborso degli oneri sostenuti dal Cessionario per conto del Cedente, sui crediti ceduti in pro solvendo (spese legali, spese notarili, spese di protesto, spese di incasso tramite terzi, spese anticipate per conto del Cedente)

Reclami

Nel caso di controversia tra la Banca e la parte finanziata, relativa al contratto di finanziamento il Cedente prima di adire all'autorità giudiziaria ordinaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie di seguito previste.

Può presentare un reclamo alla Banca, anche mediante lettera raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica certificata a IC-Financial Services – Ufficio Reclami – Via Puglia 35, 10156 Torino, (fax: 011/0076876 – PEC ic.financial.services@pec.ivecogroup.com, che risponderà nel termine di trenta (60) giorni dal ricevimento.

Se il Cedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario (ABF) per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cedente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- -al Conciliatore Bancario--Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie--ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario-Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- -oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cedente sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza.

Legenda

Cedente

Il Cliente, ed ogni suo successore o avente causa.

Cessionario o Banca

IC Financial Services SA ogni suo successore o avente causa.

Cessione

Il contratto, sottoscritto con firma olografa o digitale, mediante il quale il Cedente trasferisce a titolo oneroso al Cessionario i propri Crediti esistenti e/o futuri incassando il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli Artt. 1260 e ss. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile. La Cessione potrà essere in massa di tutti i crediti, di singoli Crediti già esistenti e/o futuri.

Corrispettivo

quanto dovuto dal Cessionario al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione e corrisponde al valore nominale dei Crediti ceduti, ovvero al diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal Debitore (in ragione, ad esempio, di sconti, abbuoni, note di debito o di credito, interessi per ritardato pagamento) alla data di regolamento.

Credito

Indica i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare nell'esercizio dell'impresa da parte del Cedente con i Debitori ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dai propri Debitori in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo.

Data di Regolamento

Indica la data in cui la Banca corrisponderà il Corrispettivo al Cedente, ovvero entro il secondo giorno successivo alla Data di Accettazione

Data Accettazione

Indica la data in cui si perfeziona la Cessione.

Data scadenza Convenzionale

Indica la data di scadenza del Credito di volta in volta concordata fra il Cedente e la Banca aggiungendo un numero di giorni fissi (i) alla Data Scadenza o (ii) ai giorni pattuiti.

Data di Scadenza

Indica la data di scadenza del Credito o la diversa data di scadenza eventualmente concordata fra il Cedente e il Debitore in qualsiasi momento prima della Cessione

Debitore

indica il soggetto tenuto ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più Crediti.

Pro Solvendo

Indica la non assunzione da parte del Cessionario del rischio della solvenza del Debitore. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.

Sconto

È la formula utilizzata per il calcolo degli interessi sull'anticipazione del Corrispettivo: $\text{interessi di sconto} = \frac{[(\text{corrispettivo} * \text{tasso variabile} * \text{giorni}) / (\text{anno civile o anno commerciale} * 100)]$. Nel calcolo dei giorni viene escluso il giorno Data Scadenza.

Tasso debitore nominale annuo (TAN)

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cedente sulle somme pagate dal Cessionario a titolo di anticipazione del corrispettivo.

Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.